



Unil
UNIL | Université de Lausanne

Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese
Milano, 4 ottobre 2024

Andrea Bonomi

Revisione del diritto svizzero in materia di successioni internazionali: quali conseguenze nelle relazioni italo-svizzer?

| le savoir vivant |

1

LDIP svizzera

- Legge federale sul diritto internazionale privato del 18.12.1987
- Capitolo 6 sulle successioni internazionali
- Principi:
 - Competenza delle autorità dell'ultimo domicilio
 - Applicazione della legge dell'ultimo domicilio
 - Possibilità di "*professio juris*" del *de cuius* a favore della sua legge nazionale (ma non per i binazionali svizzeri domiciliati in Svizzera)
 - Possibilità di "*professio fori*" a favore dell'autorità svizzere per gli Svizzeri domiciliati all'estero (in genere combinata con una *professio juris*)
 - Norme speciali per i patti successori



2

Legge di revisione del capitolo 6 LDIP

- Progetto iniziale (gennaio 2018)
- Progetto e Messaggio del Consiglio federale (13.3.2020)
- Adozione da parte del Parlamento federale (22.12.2023)
- Entrata in vigore: 1.1.2025

Obiettivi della revisione

- Coordinamento unilaterale e « spontaneo » con il Regolamento europeo
- Chiarimento di alcuni punti controversi
- Ampliamento dei margini di autonomia del *de cuius*

Principali novità

- Estensione della *professio juris* ai binazionali domiciliati in Svizzera, nel rispetto però delle norme svizzere relative alla legittima (nuovo art. 91(1) LDIP)
- Maggiore flessibilità nel caso di scelta di legge e/o di foro da parte di cittadini svizzeri domiciliati all'estero (nuovi art. 87(2) e 91(2) e (3) LDIP)
- Ammissione della deroga unilaterale alla competenza delle autorità svizzere da parte di persone domiciliate in Svizzera in favore delle autorità dello Stato nazionale o del luogo di un immobile (nuovo art. 88b LDIP)
- Revisione delle norme di conflitto relative agli atti di disposizione *mortis causa* per favorirne la validità (nuovi art. 94, 95 et 95a LDIP)

Effetti della revisione nelle relazioni con l'Italia?

Convenzione italo-svizzera del 1868

- Competenza dei tribunali dello Stato nazionale per le contestazioni successorie (art. 17 (3) e (4))
 - Nel caso di *de cuius* italiano, competenza del tribunale dell'ultimo domicilio che il defunto aveva avuto in Italia (prima di trasferirsi in Svizzera)
 - Nel caso di *de cuius* svizzero, competenza delle autorità del cantone d'origine
- Soluzione contraria alla LDIP e anche al Regolamento europeo
- Possibilità di deroga:
 - Accordo sulle competenza delle parti
 - Accettazione tacita della competenza da parte del convenuto
 - ✓ ATF 65 I 128; ATF 80 II 362; ATF 91 III 19; ATF 136 III 461
 - Non basta una scelta di foro unilaterale da parte del *de cuius* (« *professio fori* »)

Convenzione italo-svizzera del 1868

- Interpretazione estensiva dell'art. 17 della convenzione come relativo (anche) alla legge applicabile alla successione
 - Applicazione della legge italiana alla successione del defunto italiano
 - Applicazione della legge svizzera alla successione del defunto svizzero
 - ✓ ATF 43 II 213; ATF 91 III 19; ATF 91 II 460; ATF 98 II 88; ATF 99 II 246; ATF 136 III 461; ATF 138 III 354; Cass., 31.7.1967 n. 2038
- Lettura storicamente esatta ma anacronistica (contraria alla LDIP e ormai anche al Regolamento europeo)
- Il Tribunale federale ha ammesso la *professio juris* di un Italiano residente in Svizzera a favore del diritto svizzero (ATF 136 III 461; ATF 138 III 354)
 - Scelta di legge un po' anomala (in favore del domicilio...)
 - Nessuna conferma della sua validità dal punto di vista italiano...
- Opportuno abbandonare l'interpretazione estensiva dell'art. 17?
- Denuncia o modifica della Convenzione?

Convenzione italo-svizzera del 1868

- Ambito di applicazione dell'art. 17: contestazioni relative alle successioni di un Italiano domiciliato in Svizzera o di uno Svizzero domiciliato in Italia
 - In Svizzera, prevale sulla LDIP (e dunque anche sulla nuova versione modificata)
 - In Italia, prevale sul Regolamento europeo:
 - Art. 75
 - Sentenza Corte di giustizia UE, 12.10.2023, C-21/22:
 - Un trattato bilaterale con uno Stato terzo prevale sul Regolamento anche se non prevede la scelta di legge (che non è un principio del diritto europeo)

**Dunque: nessun effetto della revisione
nelle relazioni con l'Italia?**

Convenzione italo-svizzera del 1868

- **Attenzione, perché l'art. 17 della convenzione non è sempre applicabile!**
 - È inapplicabile alla successione di un binazionale italo-svizzero
 - Probabilmente anche alla successione di un Italiano che non abbia mai avuto domicilio in Italia (assenza di un foro competente in Italia)
 - È inapplicabile ai procedimenti « formali » di regolamento della successione (es. emissione di un certificato di erede, inventario, amministrazione d'ufficio...)
 - ✓ ATF 99 II 246, c. 3 ; ATF 120 II 293 ; TF 22.7.2003, 5c.2/2003; Tribunale d'appello Canton Ticino, 11.4.2019
- In questi casi:
 - la Svizzera applica la LDIP (quindi la nuova versione)
 - l'Italia applica il Regolamento europeo

Conseguenze della revisione in alcuni casi in cui la Convenzione non si applica (binazionali)

Principali novità

- Estensione della *professio juris* ai binazionali domiciliati in Svizzera, nel rispetto però delle norme svizzere relative alla legittima (nuovo art. 91(1) LDIP)
- Maggiore flessibilità nel caso di scelta di legge e/o di foro da parte di cittadini svizzeri domiciliati all'estero (nuovi art. 87(2) e 91(2) e (3) LDIP)
- Ammissione della deroga unilaterale alla competenza delle autorità svizzere da parte di persone domiciliate in Svizzera in favore delle autorità dello Stato nazionale o del luogo di un immobile (nuovo art. 88b LDIP)
- Revisione delle norme di conflitto relative agli atti di disposizione *mortis causa* per favorirne la validità (nuovi art. 94, 95 et 95a LDIP)

Professio juris da parte di un binazionale domiciliato in Svizzera

Un binazionale italo-svizzero domiciliato in Svizzera possiede dei beni in Italia e intende sottoporre la successione al diritto italiano

- La Convenzione non si applica
- Esiste una competenza concorrente delle autorità svizzere (art. 86 LDIP, domicilio) e italiane (art. 10 Regolamento)
- Attualmente, la scelta di legge è valida in Italia, ma è nulla in Svizzera!
- Grazie alla revisione, la scelta della legge italiana è valida anche in Svizzera, però le norme svizzere sulla legittima si dovranno applicare comunque...

Professio juris da parte di un binazionale domiciliato in Italia

Un binazionale italo-svizzero domiciliato in Italia intende sottoporre la propria successione al diritto svizzero

- La Convenzione non si applica
- La *professio juris* è già possibile attualmente, ma ha come effetto (forse non voluto) di attribuire la competenza alla autorità svizzere (art. 87(2) LDIP)
- I tribunali italiani conservano una competenza concorrente (art. 21 Regolamento), quindi conflitto di competenza
- Grazie alla revisione, il *de cuius* può scegliere la legge applicabile escludendo ogni effetto sulla competenza (nuovo art. 87 al. 2 LDIP): solo le autorità italiane restano competenti

Deroga unilaterale alla competenza delle autorità svizzere

Un binazionale italo-svizzero domiciliato in Svizzera possiede dei beni in Italia

- La Convenzione bilaterale non si applica
- Esiste una competenza concorrente delle autorità svizzere (art. 86 LDIP, domicilio) e italiane (art. 10 Regolamento successioni)
- Il *de cuius* può evitare tale conflitto di competenza derogando alla competenza delle autorità svizzere in favore dei tribunali italiani (che sono competenti in ogni caso)

Legge applicabile al patto successorio

Un binazionale italo-svizzero vive in Italia con la moglie italiana con cui intende concludere un patto successorio, conformemente al diritto svizzero

- La Convenzione bilaterale non si applica
- In virtù dell' art. 25(3) Reg., il patto è valido se i coniugi lo sottopongono alla legge svizzera (legge nazionale di uno dei disponenti)
- Attualmente (e paradossalmente), il patto non è valido in Svizzera perché la legge applicabile è quella del domicilio dei disponenti e questi possono scegliere soltanto la loro legge nazionale comune
- Grazie alla revisione, la scelta del diritto svizzero sarà valida anche in Svizzera (nuovo art. 95(4) LDIP)

**Nessun effetto diretto della revisione
nei casi in cui la Convenzione si applica...**

Però... nuovi argomenti per un'interpretazione restrittiva o per la revisione della Convenzione?

- La revisione della LDIP ha per effetto di migliorare il coordinamento con il Regolamento europeo: questo effetto non si produce con l'Italia, a causa della Convenzione
- La revisione rinforza la *professio juris*, come del resto il Regolamento: sarebbe utile rinforzarla anche nei casi italo-svizzeri
- La revisione allarga la deroga unilaterale alla competenza mentre questa non appare attualmente compatibile con la Convenzione
- La revisione prevede, come anche il Regolamento, delle regole speciali per favorire la validità delle disposizioni *mortis causa*: tali norme non si applicano nelle relazioni italo-svizzeri...
- Occorre aggiornare la convenzione (o denunciarla)!



Grazie per la vostra attenzione!

andrea.bonomi@unil.ch